

IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO LACCHINI**

Domanda Unica pagamento anticipo PAC

Dal 16.10.2021 pagamenti diretti fino al 70% nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I° del Reg. (UE) n. 1307/2013 per le istanze presentate nel 2021.

L'art. 1 del Reg. (UE) n. 2021/1295, in deroga all'art. 75, paragrafo 1, c. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che ciascuno Stato membro può versare agli agricoltori, a decorrere **dal 16.10.2021**, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I° del Reg. (UE) n. 1307/2013 per le domande presentate nel 2021.

L'erogazione degli anticipi è subordinata alle verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Rientrano nell'elenco sopra citato le seguenti misure: regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 - Titolo III, capo I; pagamento del regime dei **piccoli agricoltori** di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 - Titolo V; qualora siano stati effettuati tutti gli specifici controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle **pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente** di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 - Titolo III, capo II; il pagamento della misura relativa alla barbabietola da zucchero di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 - Titolo IV per la quale gli Organismi pagatori hanno completato, a livello nazionale, le verifiche di ammissibilità. Dal pagamento anticipato restano esclusi, ad eccezione della misura relativa alla barbabietola da zucchero, i pagamenti per il **sostegno accoppiato** di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 - Titolo IV e il pagamento per i **giovani agricoltori** di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 - Titolo III, Capo III, atteso che l'esatta determinazione degli importi erogabili per i suddetti regimi presuppone la conclusione di tutti i controlli amministrativi a livello nazionale, al fine di garantire il rispetto del plafond massimo di spesa.

E' possibile erogare l'anticipo solo se le verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono state ultimate.

Considerato che l'anticipo è fissato al **70% del pagamento di base** e al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'importo deve essere calcolato tenendo conto dell'art. 19-bis del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione, tra l'altro, per il regime di pagamento di base e il regime per i piccoli agricoltori.

Per il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente si applicano le **sanzioni** di cui al Capo IV, Sezione III, del Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Si rammenta inoltre che il requisito di **agricoltore in attività** costituisce un requisito di ammissibilità della domanda unica e del pagamento. Nella circolare AGEA 20.12.2018, n. 2018.99157 sono riportate le scadenze entro le quali eseguire le istruttorie in ragione dei diversi procedimenti amministrativi.